



# STUDIO ROVIDA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI CONTABILI

Dott. MAURO ROVIDA  
Dott. FRANCESCA RAPETTI  
Dott. LUCA GIACOMETTI  
Dott. CLAUDIA CAPPELLO  
Dott. BARBARA MARINI  
Dott. MICHAELA MARINI

16122 GENOVA - Piazza Corvetto 1/7  
Telef.: +39 010 876.641 – Fax: +39 010 874.399  
e mail: segreteria@studiorovida.it

Genova, 9 novembre 2009

## **Ai Signori Clienti**

### **Loro Sedi**

### **OGGETTO: Nuovi obblighi pubblicitari per le società**

La Legge Comunitaria 2008, entrata in vigore il 29.07.2009 e recepita nel nostro ordinamento con legge n. 88/2009, modifica l'art. 2250 del codice civile<sup>1</sup>. Il citato articolo prescrive le informazioni che *obbligatoriamente* devono essere indicate negli atti e nella corrispondenza delle società iscritte al Registro delle Imprese e precisamente:

- **Società di capitali**, negli atti e nella corrispondenza, ivi incluse le fatture, e nel proprio sito internet, oltre alla denominazione sociale deve essere indicato:
  1. la sede della società;
  2. l'ufficio ed il numero del Registro delle Imprese presso il quale è iscritta la società;
  3. il capitale sociale, nella misura effettivamente versata come risultante dall'ultimo bilancio.

---

<sup>1</sup> Art.2250 c.c.

1. Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero di iscrizione.
2. Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio.
3. Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.
4. Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un socio unico.
5. Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali è obbligatoria l'iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto.
6. In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra linguaggi sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.
7. Le società di cui la quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma.



4. se la società è stato di liquidazione;
  5. se la società ha un unico socio;
  6. se la società è soggetta a direzione e coordinamento (art.2497-bis c.c.).
- **Società di persone e società semplici** <sup>2</sup>, negli atti e nella corrispondenza, ivi comprese le fatture, oltre alla ragione sociale completa deve essere indicato:
    1. la sede della società;
    2. l'ufficio ed il numero del Registro delle Imprese presso il quale è iscritta la società ;
    3. se la società è stato di liquidazione.

In caso di omessa indicazione delle sopradette informazioni negli atti, nella corrispondenza e nel sito internet della società, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie, da un minimo di € 206,00 ad un massimo di € 2065,00 per ogni amministratore ovvero socio amministratore per le società di persone e per ciascun componente l'organo di amministrazione per le società di capitali<sup>3</sup>.

Lo stesso articolo in commento, infine, ha previsto la possibilità, in capo alle società di capitali, di pubblicare, in una apposita sezione del Registro delle Imprese, anche atti (per i quali è previsto l'iscrizione o il deposito) in altra lingua ufficiale della comunità europea. In tal caso, l'atto depositato (ad esempio, bilancio) dovrà essere corredato da apposita traduzione giurata.

Cordiali saluti

Dr. Luca Giacometti

---

2 Si ritiene applicabile la norma anche alle società semplici, in considerazione della loro iscrizione all'apposita sezione del Registro delle Imprese, e ciò ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 581/1995.

3 L'Art. 2630 c.c dispone:

1. Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'art. 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.
2. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.